

# **BVGer D-5604/2021 vom 21. August 2023**

Bundesverwaltungsgericht, 2023-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-5604\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5604_2021)

FR: TAF D-5604/2021 du 21 août 2023

IT: TAF D-5604/2021 del 21 agosto 2023

## **Regeste**

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 2**

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31■ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 4**

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

### **E. 4.5**

[in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]).

### **E. 5.1**

Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella del fratello del ricorrente (D-5597/2021), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quantunque presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL

### **E. 5.2**

Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente (cfr. allegato ricorsuale par. 11). Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello del fratello (cfr. D-5597/2021). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause.

### **E. 6.1**

Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino srilankese, di etnia tamil e di aver sempre vissuto a D. \_\_\_\_\_ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord). Dal 2017 al 2021 egli avrebbe alternato il suo domicilio, soggiornando anche a E. \_\_\_\_\_, per il suo lavoro (...) e facendo avanti e indietro dal suo villaggio. In concomitanza con il lavoro di controllore, egli avrebbe anche giocato in un club di cricket. Essendo particolarmente bravo, nel febbraio del 2018 sarebbe stato convocato per giocare nel (...) (in seguito: [...]). Egli sarebbe stato l'unico tamil di quella squadra e ciò non sarebbe piaciuto ad alcune persone di etnia singalese. Invero, egli avrebbe ricevuto due telefonate minatorie per dissuaderlo a giocare ed allenarsi. A marzo 2018, egli avrebbe partecipato a una partita a Colombo e alla fine della stessa, due individui con un casco addosso, avrebbero proferito delle minacce di morte nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia. Tuttavia, egli non avrebbe dato troppa importanza all'accaduto. Alcuni giorni più tardi, il (...) marzo 2018, durante un turno di lavoro due persone singalesi avrebbero fermato il bus sul quale si sarebbe trovato e avrebbero picchiato sia lui che l'autista. Dopo le percosse, gli aggressori gli avrebbero intimato di non partecipare più alle partite/allenamenti e sarebbero fuggiti dirigendosi verso un campo militare. Il richiedente e l'autista avrebbero presentato una denuncia alla polizia, la quale avrebbe però riferito alla stampa che si sarebbe trattata di una lite tra bus privati e quelli del Governo. L'autista a seguito di pressioni avrebbe ritirato la denuncia e così anche l'interessato. Da lì in poi, il richiedente non si sarebbe più allenato, né avrebbe più partecipato alle partite. Nel 2020 si sarebbe fermato tutto a causa della pandemia di Covid-19 e nel 2021 egli avrebbe ricevuto una telefonata per partecipare nuovamente ad una partita. Dopo tre settimane di allenamento, il richiedente l'asilo avrebbe iniziato a ricevere delle minacce telefoniche e alla prima partita disputata a Colombo, egli sarebbe stato nuovamente dissuaso dal giocare da due persone che indossavano un casco. In seguito, il (...) luglio 2021, mentre si sarebbe diretto verso il tempio di F. \_\_\_\_\_ a D. \_\_\_\_\_, assieme ad un amico, una jeep militare si sarebbe accostata a lui e le persone all'interno l'avrebbero esortato a salire. Una volta nel veicolo, gli avrebbero bendato gli occhi e legato le mani e lo avrebbero rinchiuso in una stanza. Dipoi, uno

D-5604/2021 Pagina 6 dei sequestratori, parlando con difficoltà tamil, gli avrebbe chiesto: «Perché un membro delle LTTE vuole giocare nella nazionale di cricket dello Sri Lanka?», a quel punto egli avrebbe compreso il motivo per cui l'avrebbero portato via. Per tre giorni, egli sarebbe stato picchiato e contemporaneamente gli avrebbero chiesto di smettere di giocare, fino a quando egli dal dolore avrebbe risposto che non avrebbe più giocato. Infine, il terzo giorno di detenzione, i sequestratori gli avrebbero comunicato che anche il fratello

T. sarebbe stato arrestato per lo stesso motivo e che entrambi sarebbero rilasciati, ma si sarebbero dovuti presentare, il (...) luglio 2021, al quarto piano dell'ufficio del CID («Criminal Investigation Departement», il dipartimento investigativo della polizia srilankese) a Colombo per un interrogatorio. Entrambi, sarebbero poi stati bendati e portati vicino ad un campo di granoturco a G.\_\_\_\_\_ dove li avrebbero liberati. L'interessato e il fratello T. si sarebbero recati da un amico, dove avrebbero chiamato la madre (cfr. atti SEM 26/15 e 32/14).

### **E. 6.2**

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato innanzitutto inverosimili le allegazioni del richiedente. In particolare, la SEM ha rilevato come le dichiarazioni dell'interessato risulterebbero, su punti essenziali, poco concrete e circostanziate. Inoltre, l'autorità di prima istanza ha riscontrato delle discrepanze nelle dichiarazioni dell'interessato nelle due audizioni sui motivi d'asilo del 29 ottobre 2021 e del 25 novembre 2021. Oltre a ciò, l'autorità inferiore ha osservato come anche tra l'audizione del 29 ottobre 2021 e quella del fratello T. dello stesso giorno si sarebbero verificate delle grossolane contraddizioni, alle quali – confrontato nel corso della successiva audizione – non avrebbe dato una convincente spiegazione. Dipoi, la SEM ha analizzato attentamente i mezzi di prova ed ha concluso come questi non sarebbero in grado di apportare credibilità alle sue allegazioni in merito a delle persecuzioni da parte dei militari. A tal proposito, l'autorità di prima istanza si è pronunciata anche in merito all'annunciato documento, ossia la denuncia presentata dalla madre alla commissione dei diritti umani, osservando che non si tratterebbe di un atto probatorio, poiché potrebbe essere stata effettuata ai fini della causa. Pertanto, il richiedente non avrebbe in nessun modo reso verosimile una persecuzione nei suoi confronti. Altresì, l'autorità inferiore ha ritenuto che nella fattispecie non sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che egli sarebbe esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato in caso di ritorno in Sri Lanka. In particolare, la SEM ha analizzato i cosiddetti fattori di rischio esistenti al

D-5604/2021 Pagina 7 momento della partenza dell'interessato non ritenendoli atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Infine, l'autorità di prima istanza ha preso posizione in merito al parere sulla bozza di decisione negativa presentato dalla rappresentante legale, concludendo come tale non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificerebbero una modifica del suo punto di vista.

### **E. 6.3**

In sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza. In primo luogo, osserva come il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato, non avendo la SEM chiarito d'ufficio il suo profilo di rischio. Invero, egli avrebbe dimostrato l'esistenza di una persecuzione nei confronti di alcuni membri della sua famiglia e di essere finito anche lui nel mirino delle autorità dello Sri Lanka. Pertanto, a suo dire, l'autorità inferiore non avrebbe applicato accuratamente il diritto federale e non avrebbe ossequiato al suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti, trattando oltretutto un caso complesso nell'ambito di una procedura celere anziché nell'ambito della procedura ampliata. Venendo inoltre a meno al suo obbligo di motivare adeguatamente la propria decisione. Anche per quel che concerne la sua situazione medica e i maltrattamenti subiti da parte dei militari, il ricorrente ritiene che l'autorità di prima istanza sarebbe incorsa in gravi

lacune istruttorie. Altresì, l'insorgente contesta la valutazione della SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni come pure l'analisi dell'assenza di un rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Specialmente, egli sottolinea come la circostanza che sa- rebbe divenuto noto nell'ambito sportivo del cricket e di conseguenza sa- rebbe stato preso di mira dalle autorità – essendo l'unico giocatore tamil in una squadra nazionale composta da singalesi – lo renderebbe un profilo a rischio di persecuzione. Invero, egli sarebbe stato tacciato di appartenere alle LTTE e per questo motivo sarebbe stato intimato a lasciare la squadra incorrendo in un episodio di aggressione ed in una detenzione. Infine, egli rimprovera all'autorità di prima istanza di non aver atteso la produzione del mezzo di prova annunciato, violando così ulteriormente il suo diritto di es- sere sentito.

### **E. 7.1**

Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ri- corrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 con- sid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/ BEUSCH/

D-5604/2021 Pagina 8 KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

### **E. 7.2**

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

### **E. 7.3**

Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di espri- mersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere de- finita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

### **E. 7.4**

L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di

ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C\_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

D-5604/2021 Pagina 9

### **E. 7.5.1**

Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. In particolare, si osserva come l'obiezione di una mancata analisi di una persecuzione riflessa risulta nella fattispecie ai limiti del pretestuoso. Invero, il Tribunale constata come l'interessato abbia sempre riferito di aver ricevuto minacce e di essere stato aggredito esclusivamente in relazione alla sua attività sportiva (cfr. atti SEM 26/25 D131 e D133; 32/14 D82). Nel periodo tra marzo 2018 e luglio 2021, egli non avrebbe avuto alcun problema e avrebbe potuto fare una vita normale (cfr. atti SEM 26/15 D130-131; 32/14 D82). Questo a suo dire proprio perché in quel periodo non avrebbe più giocato (cfr. atto SEM 26/15 D131). Inoltre, l'autorità inferiore ha motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile, perché ritenesse che le allegazioni dell'insorgente inverosimili, anche esprimendosi in merito a tutti i mezzi di prova presentati e annunciati dal ricorrente (cfr. p.to. II, pag. 5 e segg. della decisione avversata). All'insorgente è però stata offerta la possibilità di esprimersi riguardo a quest'ultimi sia nel contesto dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 26/15 D101-109), sia nell'ambito del suo parere al progetto di bozza negativa della decisione (cfr. atto SEM 34/14, pag. 7 e 8). Il fatto che l'autorità non abbia atteso la trasmissione della denuncia presentata dalla madre del ricorrente presso la Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka e si è espressa anticipatamente su tale mezzo di prova, non viola il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3, 136 I 229 consid. 5.3).

### **E. 7.5.2**

Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, si osserva che dalla visita medica del 3 novembre 2021 non risulta che l'interessato ha necessitato di ulteriori trattamenti (cfr. atto SEM 29/3). Quest'ultima ha del resto esposto, nel provvedimento avversato, in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso lo Sri Lanka ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. p.to. II, pag. 15 e 16 della decisione avversata).

### **E. 7.5.3**

Pertanto, l'autorità inferiore risulta aver tenuto conto nel suo giudizio di tutti gli elementi presenti all'incarto. In tal senso, nel provvedimento avverso, non si ravvisa né una

violazione dell'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr.

D-5604/2021 Pagina 10 supra cosid. 6.4), né che abbia violato in alcun modo il suo diritto di essere sentito. Riguardo a quest'ultimo punto, risulta del resto che egli abbia potuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata. Per il resto, il solo fatto che il ricorrente si trovi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non discende invece da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, rispettivamente da una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della medesima. Tali argomentazioni verranno pertanto trattate nei considerandi seguenti.

#### **E. 7.6**

Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente. Per il resto, essa non è venuta meno al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione avversata, né violato in alcun modo il diritto di essere sentito dell'insorgente.

#### **E. 7.7**

Su tali presupposti, non si intravede quindi nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall'insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) – applicata alla presente disamina – l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per il caso di specie per potersi poi pronunciare, con cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano nella fattispecie (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata, si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8).

#### **E. 7.8**

Ne discende quindi che le censure formali sollevate dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.

#### **E. 8.1**

Ora venendo al merito, si osserva dapprima che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

#### **E. 8.2**

Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni

D-5604/2021 Pagina 11 politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.

### **E. 8.3**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

### **E. 8.4**

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

D-5604/2021 Pagina 12

### **E. 9.1**

Innanzitutto, le dichiarazioni dell'interessato in merito alle minacce che egli avrebbe ricevuto, sia nel 2018 che nel 2021, in seguito alla sua partecipazione agli allenamenti e alle partite di cricket a Colombo sono estremamente vaghe e stereotipate (cfr. atto SEM 32/14 D69-77). Entrambi le volte, egli avrebbe ricevuto delle telefonate da ignoti e susseguentemente agli incontri sportivi, egli sarebbe stato avvicinato da due persone non identificabili con un casco addosso (cfr. atti SEM 26/15 D111; 32/14 D61-63 e 69-71). Allo stesso modo, anche le allegazioni relative alle minacce ricevute a marzo 2018, durante l'episodio avvenuto durante il suo turno di lavoro quale controllore di bus, risultano molto vaghe. A suo dire, le persone che avrebbero fermato il bus e aggredito sia lui che l'autista gli avrebbero intimato di non più giocare a cricket e poi sarebbero scappate nella direzione di un campo militare (cfr. atti SEM 26/15 D111; 32/14 D64-65). Oltre a riferire che tali persone parlassero male la lingua tamil e che probabilmente si sarebbe trattato di persone di etnia singalese (cfr. atti SEM 26/15 D111; 32/14 D65-66), egli non è riuscito a fornire alcuna ulteriore informazione. Per di più, tale versione si contraddice con il mezzo di prova presentato, il quale riporta che uno degli aggressori sarebbe stato arrestato (cfr. atto SEM 20/-, ID-Nr. 006-007).

### **E. 9.2**

Altresì, quanto affermato in relazione al suo arresto e ai giorni di detenzione è estremamente impersonale e privo di dettagli. Il richiedente, ha in riferito unicamente di salito su una jeep militare e di non essere in grado di specificare dove l'avrebbero portato, in quanto gli avrebbero bendato gli occhi (cfr. atti SEM 26/15 D113; 32/14 D4). Inoltre, sorprende che egli non ha saputo riferire nessun particolare in merito al luogo della sua detenzione, asserendo che si sarebbe trattato di una stanza buia e che per sua supposizione questa si sarebbe trovata all'interno di un campo militare a Jaffna (cfr. atto SEM 32/14 D20-25). Altresì, risulta alquanto incredibile che egli non sia in grado di circostanziare maggiormente i tre giorni di detenzione, asserendo soltanto che l'avrebbero interrogato e picchiato chiedendogli se avrebbe ancora continuato a giocare a cricket (cfr. atto SEM 32/14 D4). In aggiunta, il ricorrente non è nemmeno riuscito a dare una spiegazione convincente al legame tra le persone che l'avrebbero minacciato in precedenza e i militari (cfr. atto SEM 32/14 D32). Invero, egli ha asserito che avrebbe fatto tale conclusione in quanto gli avrebbero rivolto le stesse domande (cfr. atto SEM 32/14 D33-34).

### **E. 9.3**

Anche quanto dichiarato in merito alla liberazione risulta poco credibile, oltre ad essere incompatibile con la logica dell'agire. In particolare, quanto riferito in merito alla convocazione da ritirare il (...) luglio 2021 a

D-5604/2021 Pagina 13 H. \_\_\_\_\_, per potersi presentare il (...) luglio 2021 all'ufficio del CID al quarto piano a Colombo, è priva di alcuna logica (cfr. atto SEM 32/14 D40). Inoltre, stupisce il fatto che il ricorrente non sia stato nemmeno in grado di indicare cosa vi sarebbe al quarto piano a Colombo (cfr. atto SEM 32/14 D37-39) e per quale motivo si sarebbe dovuto recare presso tale ufficio, visto che egli avrebbe per sfinimento dichiarato di rinunciare a giocare a cricket (cfr. atti SEM 26/15 D117). Ugualmente, si constata che anche le risposte relative alle visite da parte dei militari alla sua casa successive all'espatrio risultano non circostanziate (cfr. atto SEM 26/15 D51; D54).

### **E. 9.4**

Infine, si osserva come appare altresì incongruente il fatto che egli ancor prima di venir effettivamente selezionato per il team nazionale suscitò così tanto interesse da venir perseguitato dalle autorità militari (cfr. atto SEM 32/14 D26-29). Oltretutto, anche senza voler dubitare delle sue capacità atletiche, egli non avrebbe mai giocato come professionista in passato (cfr. atto SEM 26/15 D102-103) e nel 2021 si sarebbe allenato solamente per tre settimane dopo una pausa di ben tre anni (cfr. atti SEM 26/15 D113). Pertanto, risulta poco credibile l'asserito timore espresso dall'insorgente che i singalesi avrebbero ritenuto con certezza che egli sarebbe passato dalla squadra (...) al team nazionale (cfr. atto SEM 32/14 D27-29).

### **E. 9.5**

Dipoi, come riscontrato anche dall'autorità inferiore, dalle allegazioni del ricorrente emergono alcune importanti contraddizioni, alle quali l'insorgente, messo a confronto, non ha saputo dare una convincente spiegazione. Queste riguardano in particolare le asserite minacce telefoniche, le quali vengono collocate temporalmente in modo differente nelle due audizioni sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM 26/15 D111; 32/14 D71-72) e il racconto dell'interessato con quello del fratello T. relativo al passatore e alla procedura che avrebbero dovuto seguire in aeroporto (32/14 D88-94).

## **E. 9.6**

Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti nel procedimento di prima istanza, il Tribunale non può esimersi dal condividere quanto già evidenziato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pt.o II, pag. 7-8 della decisione avversata). Inoltre, nemmeno quanto prodotto in sede ricorsuale e successivamente con scritto del 5 gennaio 2022 è suscettibile di mutare l'apprezzamento del Tribunale. In particolare, la denuncia presentata dalla madre alla Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka, oltre a poter essere stata confezionata ai fini di causa, riporta unicamente che la madre sarebbe stata informata da terzi che i figli sarebbero stati arrestati dai militari e da due giorni ella non avrebbe più notizie di loro (cfr. allegato ricorsuale n. 3).

D-5604/2021 Pagina 14

## **E. 9.7**

Ne discende dunque che l'insorgente non ha reso verosimile le sue allegazioni inerenti ai motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka.

## **E. 10**

A titolo meramente abbondanziale, e per buona pace del ricorrente, le allegazioni del ricorrente non risultano adempiere le condizioni di rilevanza. In particolare, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). A tal riguardo si sottolinea che né il ricorrente né il padre hanno mai fatto parte delle LTTE (cfr. atto SEM 26/15 D126-127) e che quest'ultimo si trova ancora in Sri Lanka. Inoltre, i motivi d'asilo dei fratelli espatriati precedentemente non hanno una connessione con quelli dell'insorgente, come confermato dallo stesso (cfr. atto SEM 26/15 D128 e D133). Infine, si constata come il richiedente non ha mai avuto altri problemi con i militari (cfr. atto SEM 26/15 D 130) oltre all'asserita detenzione – peraltro già ritenuta inverosimile - ed è potuto espatriare con il suo passaporto originale (cfr. atto 26/15 D73).

## **E. 11.1**

Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Per il resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.6). Nel caso de quo, nemmeno sono recensibili un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Certo, il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di

D-5604/2021 Pagina 15 sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e

### **E. 11.2**

Peraltro, nemmeno i mezzi di prova versati agli atti, con scritto del 5 gennaio 2022, permettono una diversa valutazione. Né la sua partecipazione ad un torneo di cricket in Svizzera (C.\_\_\_\_\_) né le fotografie che lo ritraggono durante la premiazione, con in sfondo le bandiere delle LTTE, permettono di concludere che il ricorrente possa essere considerato in patria come un'esponente di spicco delle LTTE. Altresì, nemmeno l'articolo di giornale srilankese, che riporta del precitato torneo avvenuto in Svizzera e menziona l'interessato quale miglior giocatore, permette di concludere che egli sia invisibile alle autorità del suo Paese d'origine.

### **E. 11.3**

Pertanto la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta il fianco a critiche. In altri termini, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi).

### **E. 12**

In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

### **E. 13.1**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

### **E. 13.2**

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

D-5604/2021 Pagina 16

### **E. 14.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

### **E. 14.2**

Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l'autorità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ribadisce di essere meritevole del riconoscimento dello statuto di rifugiato e che il suo allontanamento violerebbe il principio di "non refoulement". In particolare, ritiene l'esecuzione del suo allontanamento in contrasto con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, egli in caso di rientro in Sri Lanka rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e torturato, per non essersi presentato all'ufficio del CID al quarto piano a Colombo. Altresì, il ricorrente sottolinea come egli sarebbe ancora traumatizzato dai maltrattamenti subiti durante la detenzione nel Paese d'origine e come la sua rete socio familiare risulterebbe compromessa.

### **E. 15.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

### **E. 15.2**

A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka, risulta anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi

D-5604/2021 Pagina 17 contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d'altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.2.3 e relativi riferimenti; anche le sentenze del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3 e D-2217/2020 del 30 maggio 2023 consid. 9.1.2).

### **E. 15.3**

In aggiunta, è d'uopo determinare nella fattispecie se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU, in quanto dagli atti di causa è emersa una richiesta di compilazione dell'incarto da parte dell'Ufficio dello Stato civile alla SEM in relazione con l'avvio di una procedura di preparazione del matrimonio dell'interessato (cfr. risultanze processuali). Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il permesso di soggiorno, la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU anche quelle relazioni familiari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effettiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita familiare e non nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1). Il Tribunale federale già avuto modo di precisare che anche una relazione di concubinato può dare diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno, se la relazione è vissuta da anni in

modo equivalente ad un matrimonio o vi sono concreti indizi ad un matrimonio imminente (cfr. sentenza del TF 2C 222/2017 del 29 novembre 2017). La relazione deve essere quindi ragionevole a matrimonio per natura e stabilità. A tal proposito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr. sentenza del TF 2C 880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1).

#### **E. 15.4**

Nella presente disamina, come precedentemente osservato il Tribunale è venuto a conoscenza della procedura di preparazione al matrimonio unicamente dagli atti di causa. Il ricorrente non ha mai informato il Tribunale in merito all'esistenza di una relazione, né in sede di ricorso né successivamente. Al momento non risulta che egli sia in possesso di un permesso di soggiorno o che egli possa farne richiesta in ragione della sua relazione, la quale si può presumere non adempì i requisiti di relazione sufficientemente stretta ed effettiva ai sensi del art. 8 CEDU. Altresì, non vi è modo

D-5604/2021 Pagina 18 di ritenere che il matrimonio sia imminente. Di conseguenza, il fatto che sia stata avviata una procedura di preparazione al matrimonio non costituisce un ostacolo dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-5387/2020 del 6 luglio 2022 consid. 15.5; D-3684/2020 del

#### **E. 15.5**

Ne consegue pertanto che, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LA si. 16. 16.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'aggiornamento della giurisprudenza pubblica in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), 16.2 Nel caso di specie, il ricorrente proviene da D.\_\_\_\_\_ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord). Dal 2017 fino all'espatrio egli avrebbe soggiornato a E.\_\_\_\_\_ per lavoro facendo rientro a I.\_\_\_\_\_ per due giorni a

D-5604/2021 Pagina 19 settimana (cfr. atto SEM 26/15 D18). Ciononostante, egli ha vissuto la maggior parte della sua vita proprio in quest'ultimo villaggio a (...) di Jaffna. Si aggiunge il fatto che la maggioranza della sua rete socio-famigliare, come dichiarato in sede di audizione, vive tutt'ora a D. \_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM 26/15 D47-49). Inoltre, egli risulta essere tutt'ora in contatto con i suoi genitori (cfr. atto SEM 26/15 D 50), i quali vivono in una casa di proprietà (cfr. atto SEM 26/15 D25-26). Altresì, l'insorgente è un giovane uomo, vanta di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM 26/15 D29-31) e di un'esperienza professionale come (...) (cfr. atto SEM 26/15 D33-34). Quest'ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM 26/15 D36). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'Interesato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni. 16.3 Per quanto concerne il suo stato di salute del ricorrente si osserva l'ultima visita medica risale al 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM 29/3), di conseguenza si può presumere che i problemi si siano risolti o che non sono così acuti da necessitare degli ulteriori trattamenti. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (consid. 10.2.5). Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate in tale settore sanitario nella predetta sentenza di riferimento, le problematiche di salute del ricorrente non conducono a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento citata). 16.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 17. Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

D-5604/2021 Pagina 20

### **E. 16.1**

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integrità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i

criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]),

#### **E. 16.2**

Nel caso di specie, il ricorrente proviene da D. \_\_\_\_\_ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord). Dal 2017 fino all'espatrio egli avrebbe soggiornato a E. \_\_\_\_\_ per lavoro facendo rientro a I. \_\_\_\_\_ per due giorni a settimana (cfr. atto SEM 26/15 D18). Ciononostante, egli ha vissuto la maggior parte della sua vita proprio in quest'ultimo villaggio a (...) di Jaffna. Si aggiunge il fatto che la maggioranza della sua rete socio-familiare, come dichiarato in sede di audizione, vive tutt'ora a D. \_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM 26/15 D47-49). Inoltre, egli risulta essere tutt'ora in contatto con i suoi genitori (cfr. atto SEM 26/15 D 50), i quali vivono in una casa di proprietà (cfr. atto SEM 26/15 D25-26). Altresì, l'insorgente è un giovane uomo, vanta di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM 26/15 D29-31) e di un'esperienza professionale come (...) (cfr. atto SEM 26/15 D33-34). Quest'ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM 26/15 D36). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'Interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei familiari, di far fronte ai propri bisogni.

#### **E. 16.3**

Per quanto concerne il suo stato di salute del ricorrente si osserva l'ultima visita medica risale al 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM 29/3), di conseguenza si può presumere che i problemi si siano risolti o che non sono così acuti da necessitare degli ulteriori trattamenti. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (consid. 10.2.5). Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate in tale settore sanitario nella predetta sentenza di riferimento, le problematiche di salute del ricorrente non conducono a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento citata).

#### **E. 16.4**

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

#### **E. 17**

Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

#### **E. 18**

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

#### **E. 19**

Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo

inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 20**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

#### **E. 21**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

#### **E. 22**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-5604/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.